



COMUNE DI MARCON

Regolamento per la gestione dei Rifiuti solidi Urbani e dei Rifiuti assimilati agli urbani (RSU)

Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 20/03/2009

INDICE

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>4</u>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 4 – RIFIUTI URBANI	5
ART. 5 – RIFIUTI SPECIALI	5
ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI – CRITERI DI ASSIMILAZIONE	6
ART. 7 – RIFIUTI PERICOLOSI	6
ART. 8 – DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 9 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO	7
ART. 10 - NORMA DI RINVIO	7
<u>TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI</u>	<u>7</u>
ART. 11 - RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI	7
ART. 12 – FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	9
ART. 13 – NORME RELATIVE AI CONTENITORI	9
ART. 14 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO	11
ART. 15 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI -	12
ART. 16 – TRASPORTO	13
ART. 17 – ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRASBORDO	13
ART. 18 – SMALTIMENTO	13
ART. 19 – PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE	14
<u>TITOLO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA.....</u>	<u>14</u>
ART. 20 – PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
ART. 21 – CLASSI MERCEOLOGICHE	14
ART. 22 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA	15
ART. 23 – OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	16
ART. 25 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA	16
ART. 26 – BENI DUREVOLI	17
ART. 27 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DAGLI R.S.U. (FORSU)	17
ART. 28 – RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI	17
ART. 29 – RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI	17
ART. 30 – RACCOLTA CARTA	18
ART. 31 – RACCOLTA STRACCI, INDUMENTI USATI	18

ART. 32 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI	18
<u>TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....</u>	<u>18</u>
ART. 33 – SPAZZAMENTO	18
ART. 34 – FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO	19
ART. 35 – CONTENITORI CESTINI- PORTARIFIUTI	20
ART. 36 – INTERVENTI URGENTI	20
ART. 37 – FABBRICATI ED AREE SCOPERTE	20
ART. 38 – TERRENI NON EDIFICATI	20
ART. 39 - MERCATI	21
ART. 40 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	21
ART. 41 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	21
ART. 42 - VOLANTINAGGIO	22
ART. 43 – CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI	22
ART. 44 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA	22
ART. 45 – CAROGNE DI ANIMALI	22
ART. 46 - ANIMALI	22
ART. 47 - CANTIERI	23
<u>TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI.....</u>	<u>23</u>
ART. 48 –DISCIPLINA GENERALE	23
ART. 49 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	23
ART. 50 – RIFIUTI INERTI	24
ART. 51 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI	24
ART. 52 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI; OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	24
ART. 53 – ALTRI SERVIZI E ONERI COMPLEMENTARI A CARICO DEL GESTORE E DEI PRIVATI	24
ART. 54 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	25
<u>TITOLO VI – DIVIETI E SANZIONI.....</u>	<u>25</u>
ART. 55 – DIVIETI	25
ART. 56 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N.152/2006	27
ART. 57 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	27
<u>TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</u>	<u>30</u>
ART. 58 – PENALITA' DEL GESTORE	30
ART. 59 - DEFINIZIONE	30

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento:
 - a. disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - b. determina gli ambiti territoriali entro i quali è istituito il servizio di raccolta;
 - c. stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi del conferimento e dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese negli ambiti territoriali di cui sopra;
 - d. favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
 - e. prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, del Decreto del Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.Lgs. n. 507/93, della Legge 146/94, del D.Lgs. del 22/97, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 389/97 e dalla Legge 426/98, del D.P.R. n. 158/99 e del D.M. 219/00 e ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, e delle normative regionali vigenti.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006.
4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune, nell'ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui agli art. 198 e 200 del D.Lgs. 152/2006. Il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D. Lgs 267/2000.
5. Per "Gestore del Servizio" deve intendersi il soggetto incaricato della Gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuato dall'Amministrazione comunale, fino al subentro del soggetto competente individuato dall'Autorità d'Ambito Ottimale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art 202. Il Gestore del servizio cura con un apposito sportello tutti i rapporti con l'utenza ed autorizza l'attivazione e la cancellazione delle posizioni aperte dall'utenza con riferimento ai servizi oggetto del presente regolamento. In tal senso vengono utilizzate le modulistiche per l'utenza di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento. Le modulistiche sono passibili di aggiornamenti da parte del Gestore del Servizio in base a motivate sopravvenute esigenze gestionali. I moduli vengono distribuiti presso lo sportello TIA tenuto dal Gestore del Servizio, e sono disponibili anche presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico URP comunale. Vengono inoltre pubblicate nel sito WEB comunale e del Gestore del Servizio.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I perimetri entro i quali il Gestore di Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al Titolo II del presente Regolamento, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 507/93.

2. Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani viene effettuato all'interno del perimetro del territorio comunale, in ambiti territoriali da definire alla stipula del contratto.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, questi ultimi, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. Rifiuti Urbani
 - b. Rifiuti Speciali
 - c. Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
 - d. Rifiuti Pericolosi

Art. 4 – RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g, del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto nella norma sulla gestione resti e carogne animali;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli indicati dalle lettere b), c), ed e).

Art. 5 – RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti di attività agricole ed agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 152/2006;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari da apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato dai rifiuti;
- l. i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI – Criteri di assimilazione

1. Per quanto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni da emanarsi, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dello Stato, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
2. L'assimilazione per qualità è soddisfatta per quei rifiuti speciali non pericolosi le cui caratteristiche sono comprese nell'elenco di cui al punto 1.1.1. lettera a della delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, a cui vanno aggiunte piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
3. L'assimilazione per quantità per le utenze non domestiche è soddisfatta fino al valore della produzione annua di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie, dichiarata ai fini della tariffa igiene ambientale, per il coefficiente KD, previsto dal D.P.R. 158/99 e adottato dall'Amministrazione comunale, in sede di approvazione delle tariffe, per ognuna delle destinazioni d'uso dei locali utilizzati.
4. L'assimilazione per qualità e quantità è da riferirsi ai rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art. 7 comma 3, lettere a), c) d) ed f) del D.Lgs. 22/97; sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi, per trasporti non assoggettati all'obbligo di accompagnamento mediante formulario rifiuti, prodotti dall'Amministrazione comunale e da associazioni e Onlus autorizzate dal Gestore del Servizio e/o dall'Amministrazione comunale in accordo con il Gestore del Servizio.
5. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
6. I rifiuti speciali che non soddisfano le condizioni qualitative di cui ai commi 2, 4 e le condizioni quantitative di cui ai commi 3, 4 possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.
7. I rifiuti di/da imballaggi secondari e terziari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.
8. In ogni caso la quantità conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal Gestore del Servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.

Art. 7 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, e sulla base degli allegati G, H e I del medesimo decreto.

Art. 8 – DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
 - a. Spezzamento;
 - b. Conferimento;
 - c. Raccolta;
 - d. Trasporto;

- e. Trattamento;
 - f. Smaltimento;
 - g. Recupero e riciclaggio.
2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore di Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
 3. Il Gestore di Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. In attuazione dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, le Autorità d'ambito ottimale sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Locale e la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della 689/81, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale. Funzioni di controllo sono altresì estendibili a personale della società di gestione adeguatamente formato.

Art. 10 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento comunale rispettivamente di Igiene e di Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale.
2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
4. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore di Servizio si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

TITOLO II - Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Art. 11 - RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, con involucri protettivi consoni al tipo di frazione raccolta, secondo quanto previsto dal presente regolamento, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Ad esempio per la frazione umida si devono utilizzare sacchetti biodegradabili, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 183 comma 1, lett. f).

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio per la raccolta differenziata porta a porta, che constano di un kit familiare oppure di kit condominiali (da 6 appartamenti in su - aziende) di adeguata volumetria:
- Contenitore grigio per la frazione secco-non differenziata;
 - Contenitore marrone per la raccolta differenziata della frazione umida;
 - Contenitore giallo per la raccolta differenziata di carta e cartone da imballaggi;
 - Contenitore verde per la raccolta differenziata del vetro da imballaggi;
 - Contenitore blu per la raccolta differenziata la plastica/alluminio da imballaggi;
 - Verde e ramaglie in sacchi o fascine di peso massimo 12 kg, o in appositi contenitori forniti dal Gestore del Servizio.
3. I kit condominiali – aziende prevedono di massima gli ingombri e le volumetrie che seguono:

Contenitore	1100 L.	660 L.	240 L.	120 L.
Dimensioni della base	100 cm. X 150 cm.	95 cm. X 140 cm.	50 cm. X 50 cm.	50 cm. X 50 cm.

	SECCO	PLASTICA	CARTA	VETRO	UMIDO
6 UTENZE	1X240 L.	1X240 L.	1X240 L.	1X240 L.	1X240 L.
12 UTENZE	1X660 L.	1X660 L.	1X660 L.	1X240 L.	1X240 L.
24 UTENZE	1X1100 L.	1X1100 L.	1X1100 L.	1X240 L.	1X240 L.
PIU' DI 24 UTENZE	1X1100 L.	1X1100 L.	1X1100 L.	2X240 L.	2X240 L.

4. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
- I rifiuti domestici ingombranti;
 - I rifiuti pericolosi;
 - I rifiuti speciali non assimilabili;
 - Sostanze allo stato liquido e materiali in fase di combustione;
 - Materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
5. Nei contenitori /cassonetti del secco è vietato introdurre:
- Liquidi di qualsiasi entità;
 - Materiali di combustione;
 - Imballaggi differenziabili;
 - Ogni tipo di materiale di risulta di lavorazioni edilizie, da demolizioni o scavi;
 - Legnami, ramaglia fogliame e quant'altro possa risultare dalla potatura di piante e pulizia di corti e giardini;
 - I vetri e gli altri riporti taglienti;
 - Carta, cartone e altre frazioni riciclabili (es. umido organico).
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti nel secco previo rincappucciamento.

7. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore di Servizio.
8. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare sulle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi.

Art. 12 – FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. Il servizio viene svolto secondo il calendario consegnato all'utenza da parte del Gestore del Servizio, articolato in tutti i giorni dell'anno escluse le giornate domenicali e le giornate festive infrasettimanali.

Art. 13 – NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. Le modalità da osservare da parte dell'utente per il conferimento dei rifiuti solidi urbani o assimilati, tenuto conto che il servizio viene effettuato secondo il calendario annuale stabilito dal gestore del servizio, sono così definite:
 - a. I rifiuti vanno inseriti nei contenitori (kit singolo) o nei cassonetti (kit condominiale - aziende), e possono essere raccolti in sacchetti o simili di materiale differenziabile con la medesima frazione, per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso;
 - b. Il kit condominiale – aziende va posizionato di norma in area privata, comunque di proprietà o in uso, all'interno delle pertinenze recintate. All'interno delle aree private va identificato un apposito spazio, il primo disponibile nelle vicinanze dell'accesso; se lo spazio privato non è recintato va presentata una denuncia di inizio attività edilizia al Comune e recintata la piazzola, mascherandone la visuale, senza danno e pregiudizio per i diritti di terzi; l'area deve essere chiusa per evitare abbandoni da parte di estranei;
 - c. Il kit condominiale va posizionato:
 - in aree comuni, o aree di manovra condominiali (già pavimentate – altrimenti vanno pavimentate per la sola superficie necessaria alla piazzola), consentendo comunque l'accesso e la manovra agli altri posti auto coperti e scoperti autorizzati;
 - in verde condominiale (va pavimentata la sola superficie necessaria alla piazzola);
 - d. Per quanto riguarda le aree di manovra e la viabilità privata è vietata la collocazione in forma stabile dei contenitori all'esterno delle aree recintate di proprietà, in quanto vanno garantite la visibilità, gli accessi e la transitabilità;
 - e. Il conferimento della frazione umida nei contenitori/cassonetti in dotazione alla singola utenza condominiale – aziendale deve avvenire non prima delle ore 20.00 della sera precedente il giorno previsto per lo svuotamento dei medesimi nel calendario predisposto dal gestore del servizio;

- f. Per lo svuotamento previsto dal calendario, il corrispondente contenitore va esposto tra le ore 20.00 del giorno prima e le ore 05.00 del giorno dello svuotamento. Per comprovata impossibilità ad esporre il contenitore dopo le ore 20.00, da parte delle attività economiche e produttive, è possibile anticipare l'esposizione dello stesso in coincidenza con l'orario di chiusura. Il posizionamento del contenitore, per lo svuotamento, avviene presso l'accesso, in area accessibile ai mezzi di raccolta, esterna alla recinzione, nel punto concordato con la ditta che effettua il servizio. Lo svuotamento avviene nelle prime ore della mattinata successiva, e di norma è concluso entro le ore 13.00. Il contenitore andrà ritirato una volta vuotato, il prima possibile, e comunque al massimo entro le ore 19.00 del giorno dello svuotamento. Gli orari indicati possono essere suscettibili di cambiamenti sulla base delle esigenze operative, ed in tal caso sarà cura del Gestore del Servizio comunicare all'utenza le modifiche;
- g. Nel caso di posizionamento dei contenitori non conforme alle disposizioni del presente regolamento o del Gestore del Servizio, ovvero di conferimenti scorretti, il Gestore del Servizio può non effettuare lo svuotamento, lasciando un avviso del motivo del mancato svuotamento.
2. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
- entro una distanza di metri 5 da incroci, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - entro la visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati ai portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene, si applicano le norme vigenti ed i regolamenti di igiene ed edilizio comunali.
4. Per i condomini sopra le sei unità abitative, in edifici autorizzati secondo norme edilizie ed urbanistiche all'approvazione del presente regolamento (si intende che sia già stata rilasciato il permesso a costruire o altro titolo abilitativo equivalente), all'interno della recinzione del condominio, si ritiene di vietare il posizionamento dei cassonetti condominiali a distanza inferiore a 2 metri da aperture forometriche (porte e finestre) del piano terra abitabile o primo piano abitabile (non si considerano abitabili taverne e ripostigli, garages, etc...). Nel caso di corpi aggettanti relativi al primo piano la distanza minima di 2 metri è calcolata dalla proiezione a terra dallo sporto del corpo aggettante (raggio minimo 2 m).
5. Per nuovi permessi di costruire per immobili al disopra delle sei unità abitative si possano considerare le modalità di valutazione sopraindicate considerando le distanze ed i raggi minimi elevati a 5m.
6. Le distanze di cui sopra devono essere rispettate anche nei confronti di abitazioni dei confinanti.
7. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:
- distanza di 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
8. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di permettere la collocazione in area pubblica dei contenitori esclusivamente:

- Negli orari previsti per lo svuotamento di cui al comma 1 del presente articolo.
10. Nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani per le quali sia (ad es. per quantità eccedenti le volumetrie) disagiata l'immissione dei rifiuti nei kit standard di contenitori assegnati all'utenza per la raccolta differenziata porta a porta, l'utenza dovrà concordare con il gestore del servizio una convenzione apposita, fatto salvo l'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi di cui al punto a) dell'art. 6 del presente Regolamento; l'assimilazione è altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti secondo quanto previsto dalla lettera b) del citato art. 6.
 11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole in area privata con accesso dall'esterno alla stessa per consentire lo svuotamento dei cassonetti, sulla base di standard predisposti dal Gestore di Servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. La viabilità deve essere adeguatamente dimensionata, e deve avere adeguata portanza, in modo tale da consentire ai mezzi di raccolta di poter espletare il servizio, garantendo l'accesso, la sosta per lo svuotamento dei cassonetti, la manovra. In caso di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad eventuali lavori che hanno determinato la rottura della sede, il ripristino della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore di Servizio.
 12. Gli utenti devono agevolare le operazioni di accesso, di svuotamento dei contenitori e l'asporto dei rifiuti ad opera del Gestore del Servizio. Devono essere altresì salvaguardate le esigenze di circolazione e traffico, nonché si avrà cura di non creare barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

**Art. 14 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA
SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO**

1. I rifiuti urbani pericolosi quali ad esempio:
 - a. Accumulatori al piombo;
 - b. Pile esauste;
 - c. Farmaci scaduti e non più utilizzati;
 - d. Lampade al neon, alogene, fluorescenti;
 - e. Contenitori per olio minerale ;
 - f. Vernici;
 - g. Prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici).
2. Devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:
 - a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso l'ecocentro o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore di Servizio; il Gestore di Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
 - b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso l'ecocentro, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore;

- c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso l'ecocentro; il Gestore di Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
 - d. gli accumulatori al piombo devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite presso l'ecocentro;
 - e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso l'ecocentro;
 - f. gli oli vegetali usati devono essere conferiti presso l'ecocentro per essere inviati a riciclo.
3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da parte del Gestore del Servizio. Il tal caso le modifiche dovranno essere a cura del medesimo gestore comunicate per tempo all'utenza.

Art. 15 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI -

a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (es. zinco, piombo), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in conformità ai regolamenti comunali art. 198, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 152/2006; nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui definiti nel comma 1 del corrente articolo, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

b) Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si intende materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
2. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

3. Nella gestione per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 16 – TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione Interministeriale del 27.07.84; pertanto:
 - a. gli automezzi concordati con il Gestore dello svolgimento del servizio, usati per il trasporto dei rifiuti, devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
 - b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Art. 17 – ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRASBORDO

1. L'accesso agli impianti di trasbordo per i rifiuti urbani, assimilati e/o speciali, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi dal Gestore di Servizio.
2. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e compatibilmente con la potenzialità del centro:
 - a. mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e /o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalci di potatura, con apposita convenzione con il gestore;
 - b. vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi che conferiscano i rifiuti per conto di aziende convenzionate con il Gestore di Servizio;
 - c. mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti speciali non assimilati che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con il Gestore di Servizio, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
 - d. privati cittadini che conferiscono in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti e speciali inerti;
 - e. mezzi di ditte autorizzate al trasporto di R.S.U. che conferiscono prodotti all'interno di condomini privati per i quali siano stati definiti con il Gestore di Servizio accordi specifici per l'esecuzione del servizio di raccolta.

Art. 18 – SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore di Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore di Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti

speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo convenzione con il Gestore del Servizio.

3. Tale accesso agli impianti del Gestore di Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

Art. 19 – PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore di Servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne d'informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO III – Raccolta differenziata

Art. 20 – PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme vigenti. Allo stato attuale gli obiettivi sono previsti all'art. 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - Misure per incrementare la raccolta differenziata, che recita:
"In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012."
2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore di Servizio.
3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 222 del D.Lgs 152/2006.

Art. 21 – CLASSI MERCEOLOGICHE

1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle frazioni:
 - a. Materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze;
 - b. Vetro;
 - c. Carta e cartone;
 - d. Metallo di piccole dimensioni, lattine, banda stagnata;
 - e. Plastica (contenitori per liquidi);
 - f. Stracci e indumenti usati;
 - g. Legno;
 - h. RUP rifiuti urbani pericolosi;
 - i. Eventuali altre frazioni;
 - j. Imballaggi soggetti a convenzioni ANCI-CONAI.

2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni. Il Comune rilascerà delega al Gestore di Servizio per attivare le convenzioni con i Consorzi di Filiera del CONAI.

Art. 22 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata al momento è attivata principalmente mediante le seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 20 del presente Regolamento, ed in particolare:
 - a. raccolta porta a porta per tutte le frazioni, con frequenza settimanale, bisettimanale per l'umido;
 - b. raccolta presso l'ecocentro;
 - c. automezzi dedicati per servizi concordati a chiamata (ecovan, ecocar, ecc.).
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. Viene istituito per utenze con familiari incontinenti e/o bambini al di sotto dei tre anni un servizio apposito per un asporto settimanale aggiuntivo come frazione secca non differenziabile, di pannolini e pannoloni, utilizzando appositi sacchetti colorati forniti dal Gestore del Servizio. L'adesione al servizio avviene utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 2 al presente regolamento.
4. Per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, è vietato il conferimento al di fuori dei contenitori forniti per l'ordinario servizio.
5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato. Il contenitore da utilizzare è esclusivamente quello fornito dal Gestore del Servizio, per ciascuna frazione. In caso di furto e/o smarrimento dei contenitori assegnati lo stesso deve essere prontamente denunciato mediante autocertificazione al Gestore del servizio; analogamente chi effettua il trasferimento di abitazione dovrà riconsegnare l'intero kit in dotazione al Gestore del Servizio, dal momento che si tratta di kit personalizzato, con codici a barre che corrispondono all'utente.
6. E' d'obbligo per i nuovi residenti, all'atto della presa dimora nel territorio comunale, richiedere immediatamente al soggetto gestore, la fornitura dell'apposito kit di contenitori per effettuare la raccolta differenziata, utilizzando la modulistica prevista in Allegato 2 al presente regolamento.
7. Nelle aree dove è previsto il servizio di raccolta imballaggi di carta e cartone presso le utenze artigianali-commerciali è obbligatorio esporre il materiale solo nelle giornate e orari previsti dal gestore del servizio che provvederà alla loro raccolta.
8. Il Comune, in accordo con il Gestore di Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Art. 23 – OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il privato è tenuto alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori e delle aree in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata o all'asporto di materiali conferiti erroneamente, dalle piazzole di appoggio dei contenitori in sua dotazione.
2. Il Gestore del Servizio è tenuto alla pulizia ed asporto di rifiuti o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.
3. Le utenze produttive e commerciali e gli organizzatori di manifestazioni sono obbligati ad istituire e gestire appositi contenitori o cestini per la raccolta differenziata da parte degli avventori, e a conferirli a propria cura e spese nei contenitori assegnati per la raccolta differenziata da parte del Gestore del Servizio. In caso di richiesta di servizi aggiuntivi i rifiuti devono comunque essere conferiti con le modalità concordate con il Gestore del Servizio.

Art. 24 – GESTIONE DELL'ECOCENTRO

1. L'ecocentro comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta.
2. Il comune e il gestore del servizio rendono pubblici il sito ove è installato l'ecocentro comunale.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente regolamento, il gestore del servizio adotta apposito regolamento per l'utilizzo dell'ecocentro.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti presso l'ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore, ferme restando le vigenti normative sulla registrazione e sui formulari di trasporto rifiuti.
5. I rifiuti possono essere conferiti dagli utenti domestici e non domestici limitatamente ai rifiuti assimilati nei giorni, negli orari, e con le modalità stabilite nell'Allegato 1 al presente regolamento "Regolamento ecocentro di Marcon - Via Praello".
6. Il gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell'ecocentro controllando che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario.

Art. 25 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore di Servizio provvede alla raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente fino ad un metro cubo e comunque coerente con la movimentazione di un automezzo, tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Gestore di Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
3. Per il trasporto di rifiuti inerti non pericolosi, di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di apposita documentazione, secondo le modalità indicate all'art. 51 del presente Regolamento.

Art. 26 – BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 227, comma, 1 lett. a, D. Lgs 152/2006. e cioè:
 - a. Frigoriferi - surgelatori – congelatori;
 - b. Televisori;
 - c. Computer;
 - d. Lavatrici e lavastoviglie;
 - e. Condizionatori d'aria;

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore di Servizio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti artt. 24 e 25.

La frequenza del servizio è stabilita dal contratto di servizio.

Art. 27 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DAGLI R.S.U. (FORSU)

1. L'utente potrà conferire i rifiuti organici (scarti di cibo, scarti di verdura, filtri di the, fondi di caffè, etc.) nei contenitori marroni a lui assegnati per la raccolta differenziata porta a porta; la frequenza di raccolta è di norma organizzata in due passaggi a settimana su tutto il territorio del Comune, secondo il calendario annuale predisposto dal Gestore del Servizio e consegnato all'utenza.

Art. 28 – RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere smaltiti mediante:
 - a. Conferimento in appositi contenitori forniti dal Gestore del Servizio se prevista questa modalità, o in sacchi comuni in plastica (in questo caso non forniti dal Gestore del Servizio) fino all'entrata in funzione della modalità mediante contenitore. I sacchi siano di massima volumetria 50 litri. Per le ramaglie, queste vanno sistemate in fasci legati con materiale biodegradabile. L'esposizione deve avvenire davanti al proprio civico. La giornata di raccolta è indicata nel calendario consegnato alle utenze annualmente dal Gestore del Servizio. Il materiale va esposto a partire dalle ore 20.00 della sera prima fino alle ore 5.00 della mattina di raccolta. Gli orari indicati possono essere suscettibili di cambiamenti sulla base delle esigenze operative, ed in tal caso sarà cura del Gestore del Servizio comunicare all'utenza le modifiche;
 - b. Il peso dei singoli colli dovrà essere inferiore ai 12 Kg.;
 - c. Mediante conferimento presso l'ecocentro, con le modalità stabilite al già richiamato art. 24 del presente Regolamento;
 - d. I rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

Art. 29 – RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

1. A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ed Enti Locali, di cui all'art. 224 del D.Lgs 152/2006, con definizione di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, è istituita la raccolta differenziata porta a porta di imballaggi primari (bottiglie di vetro, plastica, lattine, banda stagnata, vasetti di tonno, pelati, ...), ed essa avviene con le modalità stabilite dai precedenti articoli. I materiali vanno inseriti puliti negli appositi contenitori: blu per

la plastica/alluminio, verde per il vetro. La frequenza di raccolta è di norma settimanale, come da calendario annuale fornito dal Gestore del Servizio.

Art. 30 – RACCOLTA CARTA

1. L'utente potrà conferire i rifiuti cartacei negli appositi cassonetti o contenitori di colore giallo forniti dal gestore del servizio pubblico per la sua utenza. La raccolta porta a porta dei materiali avviene con le modalità stabilite dai precedenti articoli. Sarà cura del Gestore di Servizio lo svuotamento ed il conferimento all'impianto di riciclaggio. La frequenza di raccolta è di norma settimanale, come da calendario annuale fornito dal Gestore del Servizio.

Art. 31 – RACCOLTA STRACCI, INDUMENTI USATI

1. L'utente potrà conferire gli abiti usati, in buone condizioni, presso gli appositi contenitori gestiti da organizzazioni e/o associazioni convenzionate senza fini di lucro (per esempio Caritas).

Art. 32 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

1. Ai sensi di quanto già indicato all'art. 7 - comma 2 - del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore di Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.
2. Il Comune si riserva di promuovere, previa stipula di apposita convenzione, l'organizzazione di gruppi operativi di volontari ai fini dell'informazione, sensibilizzazione, educazione dei cittadini e prevenzione sul corretto conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, monitoraggio sulla rete di raccolta, oltre che eventuali segnalazioni su disservizi e comportamenti scorretti nel rispetto del diritto e della dignità degli utenti.

TITOLO IV – Gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 33 – SPAZZAMENTO

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie, e svuotamento dei cestini, etc.; vengono definiti così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come Comunali ai sensi del Nuovo Codice della Strada e le nuove strade comunali;
 - b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. i viali esterni dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri, residui lignei e simili;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza Comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini Comunali aperti al pubblico;
 - g. i giardini e i parchi comunali;
 - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Art. 34 – FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e gestione dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza del Gestore di Servizio sulla base dei criteri stabiliti nel "Contratto di Servizio" allegato al bilancio preventivo del Gestore di Servizio. In tal senso:
 - a. La frequenza di esecuzione del servizio varia da zona a zona; nelle aree centrali avrà frequenza giornaliera in quelle periferiche settimanale; per un giorno alla settimana lo spazzamento manuale è supportato da quello meccanico e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità di prestazioni saranno concordati con l'Amministrazione Comunale;
 - b. Il Gestore di Servizio utilizzerà per l'espletamento del servizio una unità di spazzamento manuale e una di spazzamento meccanico individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - c. La pulizia dei parchi comunali dovrà avvenire con frequenze che varieranno tra il settimanale e/o quindicinale a seconda della stagionalità. Gli orari e le frequenze saranno concordate con l'Amministrazione Comunale;
 - d. Il Gestore di Servizio promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta dei rifiuti esterni e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Gestore di Servizio in relazione agli indirizzi tecnico – programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti.
3. Più in particolare:
 - a. Per il servizio di spazzamento il Gestore di Servizio individua in collaborazione con l'Amministrazione Comunale la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
 - b. La pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie, da svolgersi sistematicamente nell'ambito del servizio di spazzamento del Gestore di Servizio;
 - c. La raccolta delle eventuali siringhe abbandonate in qualunque area pubblica o privata ad uso pubblico, anche esterna al perimetro di spazzamento. In quest'ultimo caso, l'intervento di raccolta avverrà su segnalazione di chiunque, entro 24 ore;
 - d. Per la pulizia dei cestini porta-rifiuti, a disposizione degli utenti, posizionati in aree pubbliche viene concordato con l'Amministrazione comunale uno specifico programma, in concomitanza con la pulizia delle piste ciclabili, delle aiuole e delle aree verdi comunali;
 - e. Le modalità e le frequenze degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia dei parchi comunali e delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore di Servizio, con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti.

Art. 35 – CONTENITORI CESTINI- PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore di Servizio provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti pericolosi, rifiuti urbani inerti, di provenienza domestica, e rifiuti ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio.
3. L'Amministrazione Comunale può segnalare al Gestore di Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore di Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

Art. 36 – INTERVENTI URGENTI

1. Il Gestore di Servizio provvede, altresì, alla raccolta e smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 37 – FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

Art. 38 – TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 37.

Art. 39 - MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti definiti all'art. 5 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore di Servizio, curandone la differenziazione secondo le diverse tipologie di frazione.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. Per consentire al personale del Gestore di Servizio di eseguire le operazioni manuali di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore di Servizio, con istanza specifica, può richiedere la modifica di tali orari all'Amministrazione Comunale.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del soggetto promotore, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore di Servizio, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

Art. 40 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti (apposita convenzione sottoscritta con il Gestore di Servizio), sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Ogni onere sostenuto dal Gestore di Servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività in oggetto.
4. La pulizia del proprio plateatico sarà a cura dell'esercente. La pulizia delle aree di pertinenza in caso di neve e ghiaccio sono a cura dell'utenza commerciale, come meglio specificato all'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 41 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore di Servizio, con un preavviso di dieci giorni lavorativi, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, avvalendosi della modulistica di cui all'Allegato 2 al presente regolamento.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore di Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione. A tal fine i servizi aggiuntivi di pulizia previsti per la manifestazione vanno richiesti a cura dell'organizzatore della manifestazione stessa al Gestore del Servizio, utilizzando sempre la modulistica di cui all'Allegato 2 al presente regolamento.

Art. 42 - VOLANTINAGGIO

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, abbandonare volantini o distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
3. Fanno eccezione le comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri enti o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza, per le necessità di pubblica utilità ed i casi di urgenza.

Art. 43 – CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere , ad operazioni ultimate , alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore di Servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, fermo restando le applicazioni delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56.

Art. 44 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulottes, ecc. il Gestore di Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.

Art. 45 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura:
 - 1.1. del proprietario o da chi è responsabile dell'animale,
 - 1.2. di chi ha abbandonato la carogna animale,
 - 1.3. ovvero del Comune o di altri Enti secondo le rispettive competenze, in quanto tali rifiuti sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 152/2006.
2. è vietato il conferimento al servizio di raccolta di animali morti.

Art. 46 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei propri cassonetti adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio con apposito vademecum.

Art. 47 - CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni necessarie.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente, che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere di manutenzione stradale e infrastrutture di qualsiasi natura.
4. Nel caso di cantieri di attività edilizia l'impresa è obbligata a tenere pulite le strade di accesso al cantiere, come previsto peraltro dal Codice stradale D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
5. E' fatta salva l'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza nei cantieri, gestione rifiuti in cantiere, gestione rifiuti inerti, gestione terre e rocce da scavo (D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 152/2006; DgR Veneto n° 2424 08/08/2008; L. 2/2009 art. 10 comma 10 sexies; e ulteriori norme entrate successivamente in vigore in materia).

TITOLO V – Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi

Art. 48 –DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs 152/2006 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.
2. La raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti dovrà attenersi a quanto previsto all'art. 237 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 49 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006:
 - a. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. 209/2002, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;

- b. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
- c. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
- d. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
- e. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999 secondo quanto previsto dall'art. 231, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 50 – RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, fino a 1 mc, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso l'ecocentro.

Art. 51 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Marcon (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore di Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti, nonché i veicoli trasportanti i rifiuti non pericolosi effettuati da produttore dei rifiuti stessi residenti nei Comuni di Marcon e Quarto d'Altino in modo saltuario e occasionale che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 Lt), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposito formulario, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 52 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI; OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 53 – ALTRI SERVIZI E ONERI COMPLEMENTARI A CARICO DEL GESTORE E DEI PRIVATI

1. In caso di nevicate e di altri eventi meteorologici che impediscano il regolare svolgimento dei servizi di spazzamento, il personale ed i mezzi in dotazione dovranno essere messi a disposizione

dell'Amministrazione Comunale per lo spargimento del sale sulla viabilità pedonale, marciapiedi, portici di proprietà comunale e strutture pubbliche.

2. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, così come previsto dall'art. 34 del Regolamento di Polizia urbana, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
3. E' altresì vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale, sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.

Art. 54 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Sono di competenza del Comune e non del gestore di Servizio i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - a. Espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b. Pulizia periodica i fontane, monumenti pubblici e simili;
 - c. Potatura delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico dove se ne ravvisi la necessità;
 - d. Rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia nei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
 - e. Pulizia delle aree cimiteriali;
 - f. Altri servizi determinati dal Comune.

TITOLO VI – Divieti e sanzioni

Art. 55 – DIVIETI

1. Sono vietati:
 - a. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 - b. lasciar cadere immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, gettarli e/o depositarli sulle strade, sui cigli stradali e aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio;
 - c. il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani e di altri animali (vedasi art 46 comma 1);
 - d. l'esposizione di contenitori, materiali, rifiuti difformi da quelli prescritti; l'esposizione di sacchetti e contenitori contenenti rifiuti in area pubblica e sulla via pubblica è vietata, se non per le frazioni differenziate nei giorni ed ore prestabiliti dal calendario della raccolta stabilito dal Gestore del Servizio e dal presente regolamento; è altresì vietato l'abbandono per negligenza delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - e. l'abbandono sul territorio o il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti difformi dalla destinazione del contenitore, o di rifiuti impropri: speciali non assimilati agli urbani, rifiuti pericolosi, rifiuti il cui conferimento è vietato da ordinanze delle pubbliche autorità;
 - f. il conferimento di frazioni di rifiuto con modalità diverse da quelle stabilite dal contratto di servizio e dal presente regolamento; il mancato rispetto delle indicazioni stabilite dal Gestore del Servizio in merito alla tipologia di contenitori e di sacchetti da impiegare, alla modalità di conferimento (orario

di esposizione e luogo di conferimento) o in merito al conferimento di specifiche tipologie di materiali su indicazione scritta del Gestore del Servizio;

- g. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi o ingombranti, che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i. il mancato asporto da parte dell'utenza dei materiali conferiti erroneamente nei contenitori e dalle piazzole di appoggio dei contenitori in propria dotazione;
- j. la mancata manutenzione, pulizia e lavaggio periodico dei contenitori e delle aree di stazionamento o in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata, in quanto può configurare inconvenienti di tipo igienico e sanitario;
- k. il conferimento della frazione umida, nei contenitori condominiali – aziendali, prima delle ore 20.00 della sera precedente al giorno del previsto svuotamento del contenitore;
- l. la collocazione in forma stabile dei contenitori all'esterno delle aree recintate di proprietà e/o per la mancata chiusura, recinzione, mascheramento e pavimentazione delle piazzole ecologiche; va garantita la visibilità, gli accessi e la transitabilità;
- m. l'uso improprio, da parte dell'utenza, dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro, lo spostamento dei contenitori dal luogo in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento, il danneggiamento;
- n. il conferimento da parte di utenze non domestiche, al servizio di raccolta, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione con il Gestore del Servizio, dal momento che per qualità e quantità eccedono i volumi conferibili con i kit di contenitori standard adottati;
- o. la mancata o inadeguata collocazione di idonei cestini e/o contenitori da parte delle utenze commerciali e degli organizzatori di manifestazioni per la raccolta differenziata, di cui all'art. 23 comma 3;
- p. la mancata differenziazione con cestini appositi dei rifiuti prodotti e/o provenienti da manifestazioni spettacoli viaggianti (art. 41 comma 3), utenze commerciali (art. 23 comma 3) e mercati (art. 39 comma 1);
- q. la mancata pulizia (art. 39 comma 2) delle aree di posteggio nei mercati entro un'ora dall'orario di chiusura;
- r. la violazione alle norme dell'art. 40 comma 1, obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse;
- s. la violazione alle norme dell'art. 40 comma 4, e dell'art. 53, ovvero dell'obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza (plateatico) e dell'obbligo da parte dei gestori e dei privati di tenere pulite le zone antistanti la proprie abitazioni/esercizi da neve e ghiaccio;
- t. l'abbandono di materiale pubblicitario su suolo pubblico e la distribuzione di materiale pubblicitario e volantini con modalità non previste dal presente regolamento, in violazione alle norme dell'art. 42;
- u. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti, in violazione dell'art. 45 comma 2;

- v. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di raccolta e smaltimento;
- w. intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento o il rifiuto di esporre i contenitori per la raccolta con le modalità stabilite dal gestore del servizio;
- x. la mancata pulizia delle piazzole ecologiche concesse in uso dall'Amministrazione comunale o occupate temporaneamente per la raccolta differenziata;
- y. il danneggiamento o ribaltamento dei cestini-portarifiuti installati nelle aree verdi e lungo la viabilità, l'esecuzione di scritte sui cestini-portarifiuti e affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunale;
- z. la combustione di qualunque tipo di rifiuto e la mancata pulizia e corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da incenerimento (con asporto di ceneri, tizzoni, carboni e resti di combustione) delle aree in uso o in proprietà ove siano avvenuti roghi e combustioni, dal momento che ceneri e resti di combustione possono essere trasportate dal vento, causare odori, inquinare e imbrattare il suolo, causare un detrimento del paesaggio;
- aa. il conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del Comune di Marcon. E' invece consentito il conferimento presso l'ecocentro comunale di Marcon da parte degli abitanti di Quarto d'Altino, previa identificazione dell'utente e registrazione del conferimento in apposito registro, al fine di stimare i quantitativi di rifiuti prodotti.

ART. 56 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N.152/2006

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.
2. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. nr. 152/2006.
3. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. nr. 152/2006.
4. Restano fatte salve le ulteriori sanzioni anche penali previste dal D.Lgs. 152/2006 non specificate nel presente regolamento.

Art. 57 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie a norma di legge. Sono fatte salve ulteriori modifiche al regime sanzionatori in variazione alle citate norme.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applica le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, nr. 689.

3. In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

a. Abbandono incontrollato di rifiuti da € 25,00 a € 155,00 per i rifiuti non pericolosi e non ingombranti;

b. Abbandono incontrollato di rifiuti da € 105,00 a € 620,00 per le altre tipologie di rifiuti;

3.1. Per il mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta, di cui all'art. 55 comma 1, lettere da d. a j., e lettere da l. a n.:

c. per l'esposizione di contenitori, materiali, rifiuti difformi da quelli prescritti:

- da € 25,00 a € 300,00;

d. per il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti difformi dalla destinazione del contenitore, o di rifiuti impropri: speciali non assimilati, pericolosi, rifiuti il cui conferimento è vietato da ordinanze delle pubbliche autorità:

- da € 25,00 a € 155,00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani o assimilati;

- da € 105,00 a € 620,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali;

e. per il mancato rispetto delle indicazioni stabilite dal Gestore del Servizio in merito alla tipologia di contenitori e di sacchetti da impiegare, alla modalità di conferimento (orario di esposizione e luogo di conferimento) o in merito al conferimento di specifiche tipologie di materiali su indicazione scritta del Gestore del Servizio:

- da € 50,00 a € 300,00;

f. per il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo:

- da € 25,00 a € 500,00;

g. per violazione dell'obbligo di ridurre convenientemente il volume dei rifiuti:

- da € 25,00 a € 155,00;

h. per il mancato asporto da parte dell'utenza dei materiali conferiti erroneamente nei contenitori e dalle piazzole di appoggio dei contenitori in propria dotazione

- da € 25,00 a € 155,00;

i. per la mancata manutenzione, pulizia e lavaggio periodico dei contenitori e delle aree di stazionamento o in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata, in quanto può configurare inconvenienti di tipo igienico e sanitario:

- da € 25,00 a € 155,00;

j. per la collocazione in forma stabile dei contenitori all'esterno delle aree recintate di proprietà e/o per la mancata chiusura, recinzione, mascheramento e pavimentazione delle piazzole ecologiche:

- da € 25,00 a € 155,00;

k. per l'uso improprio, da parte dell'utenza, dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro, lo spostamento dei contenitori dal luogo in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento, il danneggiamento:

- da € 25,00 a € 155,00;

l. per il conferimento da parte di utenze non domestiche, al servizio di raccolta, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione (dal momento che per qualità e quantità eccedono i volumi conferibili con i kit di contenitori standard adottati) con il Gestore del Servizio:

- da € 25,00 a € 155,00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani o assimilati;
- da € 105,00 a € 620,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali;

3.2. per il mancato rispetto delle norme comportamentali generali inerenti la gestione rifiuti urbani:

- m. per la mancata o inadeguata collocazione di idonei cestini e/o contenitori da parte delle utenze commerciali e degli organizzatori di manifestazioni per la raccolta differenziata, di cui all'art. 23 comma 3:
 - da € 50,00 a € 300,00;
- n. per mancata differenziazione con cestini appositi dei rifiuti prodotti e/o provenienti da manifestazioni e spettacoli viaggianti (art. 41 comma 3), utenze commerciali (art. 23 comma 3) e mercati (art. 39 comma 1):
 - da € 25,00 a € 500,00;
- o. per la mancata pulizia (art. 39 comma 2) delle aree di posteggio nei mercati entro un'ora dall'orario di chiusura:
 - da € 25,00 a € 500,00;
- p. per violazione alle norme dell'art. 40 comma 1, obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:
 - da € 25,00 a € 500,00 oltre agli oneri di pulizia dell'area;
- q. per violazione alle norme dell'art. 40 comma 4, obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza (plateatico), e alle norme dell'art. 53, pulizia e sgombero da parte di privati in caso di ghiaccio e neve:
 - da € 25,00 a € 500,00;
- r. per violazione alle norme dell'art. 42, divieto di:
 - da € 25,00 a € 500,00, per la distribuzione di materiale pubblicitario e volantini con modalità non previste dal presente regolamento;
 - da € 25,00 a € 155,00, per l'abbandono di materiale pubblicitario su suolo pubblico;
- s. per il conferimento al servizio di raccolta di animali morti, in violazione dell'art. 45 comma 2:
 - da € 50,00 a € 300,00;
- t. per mancato rispetto della norma di cui all'art. 46 comma 1: violazione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
 - da € 25,00 a € 500,00;
- u. per la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di raccolta e smaltimento, di cui all'art. 55 comma 1, lettera v.:
 - da € 25,00 a € 155,00;
- v. per violazione dell'obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di cui all'art. 55 comma 1, lettera w.:
 - da € 50,00 a € 300,00;
- w. per violazione dell'obbligo di pulizia delle piazzole ecologiche concesse in uso o occupate temporaneamente per la raccolta differenziata, di cui all'art. 55 comma 1, lettera x.:
 - da € 100,00 a € 600,00;
- x. per violazione alle norme dell'art. 55 comma 1, lettera y., mediante danneggiamento o ribaltamento dei cestini-portarifiuti installati nelle aree verdi e lungo la viabilità, l'esecuzione di scritte sui cestini-

portarifiuti e affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.):

- da € 25,00 a € 500,00;

y. per la combustione di qualunque tipo di rifiuto o per la mancata pulizia delle aree in uso o in proprietà ove sono avvenuti roghi o combustione, in violazione dell'art. 55 comma 1, lettera z.:

- da € 50,00 a € 300,00;

z. per violazioni del divieto di conferimento da fuori Comune, di cui all'art. 55 comma 1, lettera aa.:

- da € 25,00 a € 500,00.

4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni anche penali nei confronti del responsabile degli illeciti sopra elencati.
5. E' fatta salva l'applicazione della norma sanzionatoria più specifica e/o più favorevole al reo, qualora il medesimo comportamento sia sanzionabile in base a più normative.
6. L'impresa che effettua dei lavori in cantieri di attività edilizia è obbligata a tenere pulite le strade di accesso al cantiere stesso, come previsto peraltro dal Codice stradale D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ed in caso di violazione incorre nelle sanzioni ivi stabilite.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione può contenere l'intimazione al trasgressore, nel caso in cui lo stesso sia contestualmente identificato, ad effettuare il ripristino.

TITOLO VII –Disposizioni finali e transitorie

Art. 58 – PENALITA' DEL GESTORE

1. Le penalità applicate dall'Amministrazione Comunale al Gestore del Servizio sono stabilite dal contratto di servizio stipulato con il Gestore del Servizio.

Art. 59 - DEFINIZIONE

1. Per "Amministrazione Comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a seconda che, nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 del D.L. n. 26 del 1995, convertito in legge n. 95 del 1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.